

Le norme proposte intendono modificare il sistema attualmente vigente di conferimento degli incarichi dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi e, ove previsti dalle leggi regionali, dei direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di ridisegnare le relative procedure di nomina, valutazione e decadenza onde conformarle ai principi di trasparenza e di merito e dare in tal modo attuazione alla delega conferita al Governo con l'art 11, comma 1, della legge n. 124 del 2015 in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici ed, in particolare alla lettera p) recante i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari

Il presente intervento normativo tende a riequilibrare i rapporti tra il vertice politico regionale e le apicalità direzionali delle aziende sanitarie, al fine di slegare la nomina dei direttori generali dalla "fiducia politica" per agganciarla a una valutazione di profilo tecnico finalizzata alla selezione delle professionalità ritenute maggiormente competenti ed adeguate a ricoprire l'incarico. Tale intervento si rende, pertanto, necessario tenuto conto che una quota rilevante dell'inefficienza organizzativa che ha caratterizzato la conduzione del Servizio sanitario in molte realtà regionali trova una delle sue cause proprio nelle distorsioni che hanno caratterizzato la selezione e la scelta sia dei direttori generali, che dei dirigenti sanitari delle Asl e delle aziende ospedaliere.

In tale prospettiva il presente provvedimento completa il lavoro di riforma già avviato con il D.L. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 che, nella medesima prospettiva, ha obbligato le Regioni, per la nomina dei direttori generali, ad accedere ad un elenco regionale di idonei costituito previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione costituita da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Gli interventi che si apportano con il provvedimento in esame, risultano necessari anche sotto altro profilo, occorre, infatti, considerare che l'attuale esperienza della nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie evidenzia una durata media del relativo incarico di circa venti mesi: tale dato finisce per frustrare la stessa logica dell'aziendalizzazione inibendo, sin dal nascere, qualsiasi programmazione dell'attività a medio e a lungo termine, finendo, invece, per favorire politiche aziendali di corto respiro.

Alla luce di quanto rappresentato, il presente intervento normativo intende ovviare all'assenza di reali forme di procedimentalizzazione del potere di nomina dei direttori generali, assenza questa che nel tempo è stata giudicata quale concausa del crescente livello di politicizzazione delle nomine aziendali, coerentemente a quanto affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104/2007 in merito alla natura dell'incarico di direttore generale delle Asl. In tale occasione il giudice delle leggi ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune norme della Regione Lazio, contenute nella legge regionale n. 1/2004 e n. 9/2005, in base alle quali veniva configurato nella regione un sistema volto a

commisurare la durata delle nomine e degli incarichi dirigenziali, compresi i direttori generali delle ASL, alla durata degli organi di indirizzo politico, precisando, a tale riguardo, che *“le Asl, in quanto strutture cui spetta di erogare l’assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie nell’ambito dei servizi sanitari regionali, assolvono compiti di natura essenzialmente tecnica, che esercitano con la veste giuridica di aziende pubbliche, dotate di autonomia imprenditoriale, sulla base degli indirizzi generali contenuti nei piani sanitari regionali e negli indirizzi applicativi impartiti dalle Giunte regionali”*. Pertanto, il Direttore generale delle ASL viene qualificato dalle norme *“come una figura tecnico-professionale che ha il compito di perseguire, nell’adempimento di un’obbligazione di risultato (oggetto di un contratto di lavoro autonomo), gli obiettivi gestionali e operativi definiti dal piano sanitario regionale (a sua volta elaborato in armonia con il piano sanitario nazionale), dagli indirizzi della Giunta, dal provvedimento di nomina e dal contratto di lavoro con l’amministrazione regionale”*.

Sotto tale profilo, si comprende come la disciplina degli incarichi dirigenziali nel comparto della sanità è sempre stata caratterizzata dalla presenza di rilevanti tratti di specialità rispetto alla normativa racchiusa negli artt. 19 ss. del d.lgs. 165/2001.

Non priva di rilievo, quanto alle ragioni delle peculiarità che connotano la disciplina, è la circostanza che la dirigenza del servizio sanitario sia al proprio interno variamente articolata secondo criteri funzionali (in relazione alle diverse attività di indirizzo strategico, di gestione e valutazione delle strutture dirette) e professionali (in relazione al ruolo medico, sanitario, professionale, tecnico o amministrativo d’appartenenza. In tal senso si è anche espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26631/2007, che ha chiarito che il *“direttore generale dell’azienda sanitaria (persona giuridica pubblica) è organo che rappresenta l’azienda (ente strumentale della regione), con tutti i poteri di organizzazione (adotta l’atto aziendale) e di responsabilità della gestione, compresi quelli di nomina dei direttori sanitario e amministrativo, nonché dei revisori; è nominato con provvedimento dell’ente di cui l’azienda è strumento, cioè della regione “ la quale stipula con il nominato un contratto di diritto privato e di lavoro autonomo esclusivo. Ne deriva, pertanto, “che l’organo di vertice dell’ente non può prestare servizio in condizione di subordinazione”*, di conseguenza, la Corte ha escluso la configurabilità di un rapporto di impiego pubblico. La natura autonoma del rapporto di lavoro colloca, inoltre, lo stesso in ambito escludente l’applicazione delle norme raccolte nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche “.

Le disposizioni proposte si pongono, altresì, quali principi fondamentali nell’ambito della *“tutela della salute”*. Infatti, i rapporti di lavoro con le amministrazioni sanitarie, sono strumentali alla prestazione del servizio e, pertanto, sono riconducibili, secondo un ormai consolidato orientamento della Corte Costituzionale, alla materia concorrente della «tutela della salute» di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (ex multis Corte Cost. n. 422/2006, n. 295/2009).

In tale contesto, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo hanno un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale.

Sullo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2016, sono stati acquisiti i pareri favorevoli con alcune osservazioni e condizioni, della Conferenza Unificata in data 3 marzo 2016, del

Consiglio di Stato in data 18 aprile 2016 e delle competenti Commissioni parlamentari, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, conseguentemente, il testo in esame tiene conto, delle modifiche richieste.

Il provvedimento consta di 9 articoli.

L' articolo 1 prevede per quel che riguarda i direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, l'istituzione presso il Ministero della salute di un elenco nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di direttore generale, cui si accede mediante avviso pubblico di selezione per titoli. L'elenco è aggiornato con cadenza biennale, è alimentato con procedure informatizzate ed è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute. In merito all'osservazione del Consiglio di Stato di prevedere che la durata dell'elenco sia biennale, si precisa che con il termine "aggiornamento" si è voluto intendere che non si tratta di un mero aggiornamento o modifica dell'elenco precedente, ma dell'istituzione dell'elenco ex novo. Inoltre, si è ritenuto di accogliere la condizione delle Commissioni di elevare da due a quattro anni la durata della validità per gli iscritti, ferme restando la cadenza biennale della selezione (per i soggetti non ancora iscritti o la cui iscrizione sia scaduta, o per i soggetti decaduti, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 che esclude il reinserimento nell'elenco di coloro che siano decaduti dal precedente incarico per violazione degli obblighi in materia di trasparenza, previsti all'articolo 2, comma 2), la durata biennale del mandato della commissione nazionale e la possibilità per l'iscritto di presentarsi alle successive selezioni (alla scadenza dei quattro anni).

Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età, e che siano in possesso dei già prescritti requisiti della laurea magistrale e della comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie; si è ritenuto di accogliere la condizione delle Commissioni, concernente il mantenimento della forma disgiuntiva prevista dalla norma vigente, in merito al requisito della comprovata esperienza dirigenziale acquisita nel settore sanitario o altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità sia di risorse umane, che di risorse tecniche o finanziarie, nonché la condizione di esplicitare che l'esperienza pregressa richiesta può essere stata maturata sia-nel settore pubblico o sia-nel settore privato. Si prevede quale requisito d'accesso ulteriore anche l'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla regione anche in ambito interregionale, la quale può avvalersi anche dell'apporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, tenuto conto della convenzione stipulata dalla medesima Agenzia con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione per la realizzazione di uno specifico programma speciale dedicato alla formazione manageriale in ambito sanitario, che, invece, a legislazione vigente, deve essere conseguito dal Direttore incaricato entro 18 mesi dalla nomina. Con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, e il termine per l'attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione. Per evitare quindi che nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina intercorra un lasso di tempo eccessivo per l'attivazione dei nuovi corsi, si è ritenuto opportuno, prevedere che nell'Accordo venga anche individuato il

termine entro il quale le regioni dovranno attivare i nuovi corsi. Sono, comunque, fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni vigenti e, in particolare dell'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni anche se conseguiti in data posteriore all'entrata in vigore del presente decreto, purché i corsi siano iniziati alla data di stipula dell'Accordo previsto, tale modifica rispetto al testo iniziale che poneva come termine ultimo la data di entrata in vigore del presente decreto, consegue ad una condizione posta dalle Commissioni, ed una osservazione del Consiglio di Stato che, in tal modo, garantisce un più completo periodo transitorio, salvaguardando quei corsi avviati prima che intervenga il suddetto Accordo. A tal riguardo, recependo un'altra condizione delle Commissioni, è stato previsto che la disciplina dei corsi recata dall'Accordo medesimo dovrà assicurare un più elevato livello di formazione. Con riferimento all'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine all'opportunità di non prevedere l'attestato di formazione manageriale quale requisito di accesso alla selezione, ma quale criterio di valutazione da parte della commissione al fine dell'assegnazione del punteggio, si è ritenuto di non poterla accogliere in quanto il possesso di tale titolo assicura adeguate conoscenze e competenze manageriali nel settore sanitario, anche per i soggetti provenienti da settori diversi da quello sanitario; ciò costituisce, peraltro, uno dei punti qualificanti della riforma.

L'articolo in esame mira, pertanto, ad innovare la disciplina vigente anche per quel concerne i requisiti richiesti ai candidati, al fine di delineare una serie di precise caratteristiche che devono connotare le figura apicali degli enti del SSN. In particolare, il requisito dell'età risulta coerente con i più recenti indirizzi di politica legislativa volti ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In altri termini, con il requisito richiesto si intende bilanciare l'esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa con l'esigenza di assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, anche a livello verticistico. Né peraltro, innovando la disciplina previgente si incorre in un eccesso di delega dal momento che l'art. 11, comma 1, lett p) della legge 124/2015 espressamente delega il governo, nella materia di cui trattasi, a dettare una disciplina ad hoc *"per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione..."*. Tanto più che il requisito dell'età rileva come requisito ai fini dell'inserimento in elenco non già come requisito per il conferimento dell'incarico.

Nè, peraltro, argomenti di segno contrario sono desumibili dal richiamo contenuto nella citata lett. p) all'art. 3-bis, d.lgs 502/1992, dal momento che i requisiti ivi previsti devono intendersi come requisiti minimi, che il legislatore nel conferire la delega non ha escluso possano essere ulteriormente arricchiti. Analoghe considerazioni possono essere compiute relativamente al requisito dell'attestato di formazione in materia sanitaria che, a legislazione vigente non costituisce un requisito di accesso alla selezione, ma un onere per il direttore nominato, che, invece, con il decreto in esame diviene requisito per l'inserimento in elenco.

Quanto all'ulteriore requisito della pregressa esperienza dirigenziale si ritiene che debba essere riferito *"al settore sanitario"* piuttosto che *"al campo delle strutture sanitarie"*, al fine di non restringere eccessivamente la platea dei possibili candidati, scongiurando, al contempo, il rischio di escludere, *in nuncce*, dalla partecipazione alla selezione personale che, pur non essendo mai impiegato in una struttura sanitaria, può, comunque, vantare una significativa esperienza nel settore sanitario.

Ai fini della formazione e aggiornamento dell'elenco è nominata, ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione presso il Ministero della salute composta in modo da assicurare una composizione paritetica tra amministrazioni statali e regionali, come richiesto dalla legge di delega. Sulla composizione, ritenuta poco chiara in relazione al rispetto del carattere paritetico richiesto dalla legge di delega, e della necessità di precisare che il Presidente rientra nel novero dei cinque membri, si è ritenuto di accogliere la condizione delle Commissioni e del Consiglio di Stato, specificando che la stessa è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare negli ambiti dell'organizzazione o della gestione aziendale.

I componenti della Commissione restano in carica per il tempo necessario all'espletamento delle procedure di selezione, alla formazione dell'elenco e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali e non possono essere nuovamente nominati; si vuole in tal modo scongiurare il rischio di dar vita ad un organismo stabile e permanente, assicurando, invece, il continuo turn over della Commissione al fine di fornire ulteriori garanzie in termini di trasparenza e imparzialità della selezione. In fase di prima applicazione, la Commissione è nominata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Spetta alla Commissione così composta pubblicare sul sito internet del Ministero della salute l'avviso pubblico di selezione e procedere alla valutazione dei titoli formativi e professionali prodotti dai candidati con la presentazione della domanda di partecipazione. In sede di valutazione dei titoli la Commissione provvede, altresì, all'assegnazione di un punteggio secondo criteri specifici predeterminati nell'avviso pubblico, come indicati al comma 6 dell'articolo 1. A tal riguardo, recependo una condizione delle Commissioni e un'osservazione del Consiglio di Stato, circa la necessità di prevedere alcuni punteggi vincolati, è stato previsto, oltre ai criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico, il rinvio ad un decreto ministeriale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione di parametri tecnici validi ai fini dell'attribuzione del punteggio, anche in relazione alla predisposizione della piattaforma informatica attraverso la quale verrà gestita la procedura di selezione, prevedendo, altresì, che i suddetti parametri e i criteri specifici siano formulati in modo da attribuire un peso paritario alla comprovata esperienza dirigenziale e ai titoli formativi e professionali.

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile a ciascun candidato è di 100 punti, sono inseriti nell'elenco nazionale i soli candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Viene precisato, altresì, che l'attribuzione del punteggio è finalizzata esclusivamente all'inserimento del candidato nell'elenco nazionale, al fine di non interferire nell'autonomia regionale, recependo, in tal modo, un emendamento della Conferenza Unificata, condiviso dalle stesse Commissioni con una condizione, ma non dal Consiglio di Stato, il quale ha configurato, al riguardo, una possibile maggiore arbitrarietà che deriverebbe in capo alla commissione regionale nella selezione dei candidati. Al riguardo, sembra opportuno evidenziare che la procedura selettiva disciplinata dall'articolo 1, in conformità a quanto previsto dalla legge di delega, non ha carattere concorsuale, ma è esclusivamente di idoneità, pertanto, l'attribuzione dei punteggi può rilevare, per sua natura, esclusivamente al fine di valutare l'idoneità o meno del candidato. Al contrario, solo con la successiva procedura regionale che si individua il soggetto idoneo a ricoprire il singolo incarico, indipendentemente dal punteggio di idoneità nazionale.

Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza previsti dalla legislazione vigente.

Per accedere alla selezione è, inoltre, previsto il versamento di un contributo di partecipazione, non rimborsabile, sulla falsariga di quanto, ad oggi, previsto dalla stragrande maggioranza dei bandi pubblici di selezione, che, tra i vari requisiti per la candidatura, richiedono il versamento di un "*contributo per la partecipazione al concorso*" per la copertura delle spese della selezione. Del resto, pur mancando una norma di carattere generale, svariate sono le disposizioni normative che prevedono il versamento di un contributo, il riferimento, va in particolare, all'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, relativo alla "Determinazione della tassa per l'ammissione ai concorsi per gli impieghi degli Enti Locali", all'art.4, comma 45, della legge n.183/11, che ha introdotto il pagamento del diritto di segreteria a carico dei partecipanti ai concorsi pubblici per il reclutamento dei dirigenti presso le pp.aa, l'art.4, comma 15, del decreto -legge n.101/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/13, ha stabilito l'estensione del pagamento del predetto contributo anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Quanto all'osservazione del Consiglio di Stato circa un eventuale eccesso di delega nella previsione di tale contributo, che sarebbe escluso dall'art. 4, comma 45 della L.183/2011, per la partecipazione alle procedure concorsuali degli enti del SSN, si evidenzia che tale norma richiamata non si applica alla fattispecie in esame. Infatti, l'art. 4, comma 45 predetto, esclude la possibilità di prevedere tale contributo solo per le procedure concorsuali delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali. Pertanto, la suddetta esclusione non può ritenersi applicabile alla procedura nazionale di cui all'art. 1 del provvedimento in esame, che non ha carattere concorsuale ma meramente idoneativo, trattandosi di una fase di composizione dell'elenco nazionale da cui poter individuare i futuri concorrenti per la selezione regionale. E' solo in questa successiva fase, di competenza regionale, che può trovare applicazione la normativa richiamata dal Consiglio di Stato. Quindi la tariffa dei 30 euro è solo un contributo per tutto ciò che attiene le attività svolte a livello di commissione nazionale, non viene richiesto come contributo in sede di selezione regionale. Ciò, peraltro, in analogia a quanto previsto per la partecipazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, dall'art. 46, comma 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, aggiunto dall'art. 1, comma 600 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per le suesposte considerazioni, non si è ritenuto, pertanto, di accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato.

Và, altresì, evidenziato che tale contributo, come specificato in relazione tecnica, contribuisce a supportare la gestione tecnica della procedura informatizzata per l'implementazione dell'elenco nazionale, pertanto tale osservazione non è accolta.

L'articolo 2, detta disposizioni in merito al conferimento degli incarichi di direttore generale da parte del Presidente della Regione. Al riguardo, recependo un emendamento della Conferenza Unificata nonché una condizione delle Commissioni, è stato eliminato ai commi 1 e 2, il riferimento alle Province autonome non contenuto nella legge delega, ciò in relazione al mantenimento della clausola di salvaguardia di cui al successivo articolo 7,

come riformulato in accoglimento di un altro emendamento della Conferenza Unificata e di una condizione delle Commissioni. Fermo restando l'obbligo per le regioni di attingere esclusivamente dall'elenco nazionale, la regione, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione, recependo in tal modo una condizione delle Commissioni al fine di adeguare le forme di pubblicità alle norme vigenti, oggetto poi di abrogazione, rende noto l'incarico che intende attribuire per la manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, è stato riformulato al fine di renderlo più chiaro in relazione all'accoglimento, delle richieste della Conferenza Unificata, e di una condizione delle Commissioni. In particolare, le Commissioni hanno condiviso quanto richiesto in sede di Conferenza unificata di far più genericamente riferimento ad una rosa di nomi, come prevista dalla legge di delega (che la commissione regionale propone al presidente della regione), comunque non superiore a cinque, anziché ad una terna, come prevedeva l'originario articolo 2, comma 1, dello schema, come, anche ribadito dal Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che la rosa ampli eccessivamente la discrezionalità politica della nomina. Pertanto, si è ritenuto preferibile, individuare una soluzione intermedia che tiene conto delle preoccupazioni espresse dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni, ma che al contempo appare maggiormente coerente con la previsione della legge delega, che prevede una rosa di nomi non inferiore a tre, come limite minimo, e non superiore a cinque come limite massimo. Sempre in merito all'esigenza di assicurare un adeguato equilibrio tra valutazione tecnica dei candidati e discrezionalità della nomina, recependo la richiesta prospettata in sede di Conferenza unificata e condivisa dalle Commissioni con condizione, ma non dal Consiglio di Stato che ha ritenuto, tenuto conto delle finalità perseguite dal provvedimento di riequilibrare i rapporti tra il vertice politico regionale e le figure apicali delle aziende sanitarie, che la commissione, con la presenza dell'esperto regionale, possa in ogni caso essere influenzata da logiche politiche, è stato previsto di attribuire alla regione il potere di designare uno dei membri della commissione regionale di cui all'articolo 2, nonché uno dei membri della commissione regionale di cui all'articolo 3 ex 4 (commissione competente per la selezione degli idonei per gli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio-sanitari). Al riguardo, si è ritenuto di recepire la condizione delle Commissioni, in quanto trattasi di commissioni regionali in ordine alle quali l'individuazione dei componenti non può prescindere dalla presenza di rappresentanti designati dalle regioni; ciò sembra, peraltro evincersi dall'attuale previsione dell'art. 3-bis, comma 3 del dlgs 502/1992, che non esclude l'eventuale partecipazione di rappresentanti regionali.

Pertanto, a seguito delle modifiche accolte, il secondo periodo del comma 1, come riformulato, prevede che la valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, quest'ultima previsione, in accoglimento di una condizione delle Commissioni, circa la necessità di escludere la designazione da parte

di un'istituzione che si trovi in conflitto di interessi; di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al Presidente della regione una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Si prevede, inoltre, che nella rosa proposta, non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, limitando in tal modo, recependo un'osservazione delle Commissioni, il divieto alle ipotesi di terza nomina consecutiva, presso la medesima azienda sanitaria, ospedaliera o il medesimo ente del SSN.

Quanto alla necessità evidenziata come condizione dalle Commissioni del Senato e dalla competente Commissione della Camera dei Deputati, di chiarire, almeno in relazione illustrativa, le nozioni di "*qualificate istituzioni scientifiche indipendenti*" e di "*qualificate istituzioni scientifiche*", alle quali competono, rispettivamente, la designazione di una parte dei componenti della commissione regionale di cui all'articolo 2 e dei componenti della commissione regionale di cui all'articolo 3 ex 4, si evidenzia che, fermo restando che con tale previsione non si introduce una nuova nozione in materia, essendo già prevista dal vigente articolo 3-bis, comma 3 del dlgs. 502 del 1992; per "*qualificate istituzioni scientifiche indipendenti*", si intendono le Università, gli Istituti ed enti di Ricerca, gli IRCCS, ecc., pertanto, non si ritiene opportuno esplicitarle nel testo normativo, sia perché un'elencazione potrebbe risultare limitativa dell'esistente e sia perché si rischia di interferire nell'autonomia regionale tenuto conto dei compiti previsti in capo alle regioni dai predetti articoli 2 e 3 ex 4 del provvedimento. Si evidenzia, altresì, che all'articolo 3 ex 4 è stata aggiunta la parola "*indipendenti*" dopo "*qualificate istituzioni scientifiche*", trattandosi di un refuso, per uniformarle alla medesima previsione dell'articolo 2.

Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale deve essere motivato e pubblicato oltre che nel sito *internet* della regione anche in quello dell'azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera interessate, unitamente al curriculum del soggetto nominato, nonché ai curricula degli altri candidati che erano inclusi nella rosa; tale ultima previsione è in accoglimento di una condizione delle Commissioni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.

All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni e le province autonome definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Pur condividendosi le osservazioni formulate dalle Commissioni in ordine all'inopportunità di mantenere nel testo il riferimento alla durata dell'incarico di direttore generale, in quanto già nel comma 8, dell'art. 3-bis del dlgs. 502 del 1992, fatto salvo dal presente decreto, si è tuttavia ritenuto di mantenere tale formulazione al fine di assicurare una compiuta disciplina, anche in

coordinamento con la successiva previsione relativa alla nuova nomina del direttore generale. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo.

Per quanto concerne la valutazione dell'attività dei direttori generali, fermo restando che con successivo accordo, siglato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, sono definiti i relativi criteri di valutazione, il comma 3 dell'articolo in esame prevede che questi ultimi devono tener conto del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, della garanzia che siano assicurati i livelli essenziali di assistenza. A tal riguardo, recependo quanto evidenziato dalle Commissioni parlamentari con condizione, nonché dallo stesso Consiglio di Stato, di declinare in maniera più specifica le modalità con cui i direttori generali devono garantire i livelli essenziali di assistenza, la lettera b) del comma 3, è stata integrata con il richiamo alla riduzione delle liste di attesa, alla puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, dei dati risultanti dal programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali nonché dell'appropriatezza prescrittiva, conseguentemente è stata eliminata la lettera c), in relazione all'evoluzione, medio tempore, intervenuta, in materia di appropriatezza prescrittiva.

Inoltre, è stato prolungato da 18 a 24 mesi il termine decorso il quale le regioni effettuano la verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi, ed esercitano, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, secondo le procedure già previste, il potere di confermare o meno i direttori generali. Il predetto termine di 24 mesi è finalizzato a consentire che i direttori generali possano disporre di un congruo periodo per realizzare una efficace programmazione delle attività strumentali al raggiungimento degli obiettivi. Nel comma 4, recependo un'osservazione delle Commissioni, è stato esplicitato che, anche in caso di valutazione positiva, la regione procede alla conferma con provvedimento motivato. Quanto, invece, all'osservazione sempre delle Commissioni, di chiarire le conseguenze dell'ipotesi di mancata adozione di un qualsiasi provvedimento (positivo o negativo) non prevedendo la norma alcun limite temporale, qui si chiarisce e si evidenzia che le regioni dovranno necessariamente procedere a confermare o meno i direttori generali, con provvedimento motivato, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento di valutazione. Al riguardo è opportuno evidenziare che il termine per l'adozione del provvedimento regionale previsto dall'attuale articolo 3 bis, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 è stato abbreviato (passando da 3 mesi a 60 giorni) proprio al fine di rendere più celere il procedimento ed evitare che si protraggano ulteriormente situazioni di inefficienza o *malagestio*, pertanto tale osservazione non viene recepita.

Per quanto concerne l'osservazione delle Commissioni, in merito all'opportunità di mantenere o meno la previsione secondo cui la suddetta procedura di valutazione e verifica si applica ad ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, tenuto conto che il successivo comma 5 disciplina in maniera compiuta i successivi eventuali procedimenti, si è ritenuto di mantenere tale previsione, come clausola di salvaguardia, considerato che trattasi comunque di un contratto di diritto

privato, in ordine al quale le regioni potrebbero prevedere ulteriori momenti di valutazione, anche al fine di verificare le *performance* dei direttori generali.

Viene inoltre integrata, attraverso la previsione della previa contestazione e del rispetto del principio del contraddittorio, la previgente disciplina in materia di risoluzione del contratto, con immediata decadenza dei direttori generali per gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo, imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi come sopra indicati, o in caso di manifesta violazione di legge o di regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni vigenti. Il comma 5, primo periodo, è stato in parte riformulato, per chiarezza, recependo una condizione delle Commissioni. Quanto invece alla necessità di chiarire il riferimento alla violazione degli obblighi in materia di trasparenza, tenuto conto che tale fattispecie non è prevista nella legge di delega né dalla normativa vigente, qui si evidenzia che tale previsione ha lo scopo di armonizzare lo schema di decreto con le disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza, posto che quest'ultima è ormai un principio fondamentale dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo, altresì, tra i criteri di valutazione l'effettivo adempimento di tali obblighi; al riguardo, accogliendo una condizione delle Commissioni, si è provveduto sul punto ad armonizzare il testo, richiamando in ordine agli obblighi di trasparenza la normativa di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Al riguardo, in sede di valutazione, si dovrà, inoltre, tenere conto del raggiungimento degli specifici obiettivi di trasparenza assegnati - al momento del conferimento dell'incarico - al fine di rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione. Riguardo all'osservazione del Consiglio di Stato, circa l'eccessiva ampiezza e genericità di espressioni come «manifesta violazione di legge o regolamenti», di cui all'art. 2, comma 5, dello schema, si evidenzia che individuare in maniera più dettagliata le fattispecie che giustificano la revoca rischierebbe di cristallizzare troppo le ipotesi di attivazione del potere di revoca, limitando eccessivamente le valutazioni dell'organo competente in merito alle molteplici situazioni che possono verificarsi nei casi concreti durante l'esercizio dell'incarico.

Viene in ogni caso fatto salvo il richiamo alle ipotesi di decadenza automatica di cui all'art. 52, comma 4, lettera d) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché, recependo una condizione della competente Commissione della Camera dei Deputati e un'osservazione della competente Commissione del Senato, viene inserito anche il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 534 e 535 della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208, che prevedono la decadenza automatica del direttore generale in caso di mancata trasmissione del piano di rientro aziendale ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano.

L'articolo 3, secondo quanto espressamente previsto dall'art 11, comma 1, lettera p) della legge di delega n. 124 del 2015, stabilisce che le disposizioni così proposte si applicano anche alle aziende ospedaliere universitarie, ferma restando la necessità per la nomina del direttore generale della previa intesa con il Presidente della Regione ed il Rettore. In accoglimento di una condizione delle Commissioni di estendere l'applicazione anche degli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento alle aziende ospedaliere universitarie, l'articolo 3,

opportunamente modificato anche tenendo conto dell'osservazione del Consiglio di Stato di prevedere l'intesa della regione, invece del Presidente, con il rettore, è stato, conseguentemente, ricollocato dopo l'articolo delle disposizioni transitorie, come nuovo articolo 6, modificando, pertanto, la numerazione degli articoli successivi.

L'articolo **art. 3** innova la procedura per il conferimento dell'incarico di direttori amministrativo, direttore sanitario, e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, ed infatti, rispetto alla vigente disciplina, secondo cui essi vengono scelti discrezionalmente dal direttore generale, purché posseggano i requisiti previsti dalla legge, la norma proposta prevede che il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dal successivo decreto legislativo n. 97 del 2016, in tal modo recependo il suggerimento del Consiglio di Stato, ai fini della nomina debba attingere obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, eventualmente anche di altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione per titolo e colloquio. La selezione per l'iscrizione negli elenchi è effettuata da una commissione nominata dalla regione e costituita da esperti esterni agli enti del Servizio sanitario nazionale, di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, come previste anche per la commissione regionale per l'incarico di direttore generale di cui all'articolo 2, di cui uno designato dalla regione, in accoglimento della richiesta della Conferenza Unificata e di una condizione delle Commissioni, ma non del Consiglio di Stato, come riportato per l'articolo 2, di comprovata professionalità e competenza nelle materie di conferimento dell'incarico, essa valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico previamente concordati in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco regionale al pari dell'elenco nazionale è aggiornato con cadenza biennale.

Lo scopo di tali previsione è dunque quello di garantire una selezione imparziale e meritocratica di tali importati figure direttive che partecipano, unitamente al direttore generale, alla direzione dell'azienda, assumendo la responsabilità delle funzioni loro attribuite e concorrendo, con la formulazione di proposte e pareri, alle decisioni della direzione generale. In merito all'osservazione delle Commissioni di cui al quarto periodo del comma 1, che conferma i limiti minimi e massimi di durata - pari, rispettivamente, a 3 ed a 5 anni - per gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario ed estende i medesimi limiti per l'incarico di direttore dei servizi socio-sanitari (per i quali l'attuale legislazione statale non prevede limiti minimi o massimi), circa l'opportunità di chiarire se i limiti trovino applicazione anche per gli incarichi di direttore dei servizi socio-sanitari conferiti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina; si ritiene di confermare che tali limiti trovano applicazione anche per gli incarichi di direttore dei servizi socio-sanitari, conferiti successivamente alla costituzione dei relativi elenchi regionali secondo quanto previsto anche dalle disposizioni transitorie di cui all'attuale articolo 5 nonché dall'articolo 9, comma 1.

Inoltre, le Commissioni, hanno evidenziato, sotto il profilo formale, per gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario, non riprodurre la norma sui limiti di durata, considerato che essi sono già stabiliti dal comma 8 dell'articolo 3-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, comma 8, comunque fatto salvo per la parte compatibile, dal successivo articolo 9, comma 2. Pur nella consapevolezza di quanto osservato dal punto di vista formale, tuttavia, si è preferito mantenere il riferimento alla durata dell'incarico dei direttori amministrativi, direttori sanitari unitamente a quello dei direttori dei servizi socio sanitari, anche se non viene abrogato il comma 8 dell'art. 3-bis, in quanto in quest'ultimo,

a legislazione vigente, non sono previsti i limiti per gli incarichi di direttori dei servizi socio sanitari.

Sempre sull'articolo 3, è stata recepita la condizione delle Commissioni di prevedere, anche ai fini di una piena conformità con la formulazione della norma di delega, che il riferimento alla manifesta violazione del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione sia posto in termini disgiuntivi rispetto alla fattispecie precedente, anziché in termini di congiunzione. In tal senso non è stato accolto il suggerimento del Consiglio di Stato, in quanto la formulazione appare più aderente alle previsioni di delega.

In merito alle osservazioni del Consiglio di Stato su tale articolo, si è ritenuto opportuno mantenere la formulazione del comma unico, non recependo, inoltre, l'osservazione di riportare nell'articolo delle disposizioni transitorie tutte le previsioni relative alla tempistica e alle modalità di prima applicazione del decreto, poiché ciò comporterebbe una modifica di tutto l'impianto del provvedimento, ritenendo, quindi, preferibile, per chiarezza, che la tempistica per ogni fattispecie sia disciplinata nell'ambito del relativo articolo, ferma restando la disciplina transitoria di cui all'articolo 5.

Per quanto concerne l'ulteriore condizione della competente Commissione del Senato, secondo cui, considerato che l'attuale norma statale, di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, demanda invece alle regioni di definire la disciplina delle cause di risoluzione del rapporto per le tre tipologie di incarichi e che tale comma 8 è fatto salvo dall'articolo 9, comma 2, dello schema, andrebbe, pertanto, chiarito se, nel nuovo contesto normativo, le regioni possano contemplare ulteriori ipotesi di cessazione del rapporto; si rappresenta che il provvedimento in esame, in attuazione della legge di delega, ha previsto specifiche ipotesi di decadenza dal contratto, fermo restando, tuttavia, che trattandosi di principi e nella fattispecie di contratti di diritto privato, non sembra potersi precludere alle regioni prevedere ulteriori ipotesi di cessazione del rapporto.

L'articolo 4 che richiamava, le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previste dagli articoli 3, 8 e 10 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è stato riformulato tenendo conto di quanto osservato al riguardo sia dal Consiglio di Stato che dalla competente Commissione del Senato, prevedendo ora un mero rinvio alle disposizioni vigenti in materia; contestualmente, è stato espunto dalle abrogazioni di cui all'articolo 9, comma 1, il riferimento al comma 10 dell'articolo 3-bis del dlgs. 502 del 1992, essendo assorbito dall'articolo in esame.

L'articolo 5 detta la disciplina transitoria prevedendo che nelle more della costituzione, in luogo dell'originaria "istituzione", recependo un'osservazione del Consiglio di Stato, dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali dei soggetti in possesso dei requisiti rispettivamente richiesti per la nomina di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione regionale, continuino a trovare applicazione, per il conferimento degli incarichi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente alle condizioni delle Commissioni secondo cui, tenuto conto che si applicano, per il conferimento degli incarichi di cui al presente decreto, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, andrebbe chiarito che per gli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio-sanitari la norma

transitoria non opera più per alcuna regione qualora una o più regioni abbiano istituito elenchi di idonei; nonché, di chiarire se le modifiche, di cui all'articolo 2, alla disciplina sugli obiettivi dei direttori generali e sulle procedure di valutazione e verifica dei medesimi entrino in vigore, in tutto o in parte, in via immediata o solo a decorrere dalla suddetta istituzione dell'elenco; a tal riguardo, l'articolo è stato integrato, prevedendo che si applicano le procedure vigenti, anche per la valutazione dei suddetti incarichi, fino all'istituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali. Circa l'assenza di una tempistica transitoria per la costituzione degli elenchi regionali, così come auspicato dal Consiglio di Stato, si evidenzia che, trattandosi di adempimenti posti a carico delle regioni e, pertanto, rientranti nell'autonomia organizzativa delle medesime, si è ritenuto inopportuno procedere in tal senso. Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni espresse al riguardo sia dal Consiglio di Stato che dalle Commissioni, è stato aggiunto un ultimo periodo il quale chiarisce che, nel caso in cui non è stato costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le regioni attingono agli altri elenchi regionali già costituiti.

L'articolo 7, è stato riformulato recependo la richiesta della Conferenza Unificata e una condizione delle Commissioni, ma non del Consiglio di Stato; coerentemente con quanto previsto nell'articolo 22 della legge delega, ripropone la medesima clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, tenendo conto degli aspetti connessi al bilinguismo, nonché a quelli organizzativi legati alla realtà territoriale, con particolare riferimento alla previsione di cui all'art. 2, comma 1, ultimo periodo.

L'articolo 8 reca, infine, le disposizioni finanziarie prevedendo che costituzione della Commissione nazionale di cui all'articolo 1 e delle Commissioni regionali di cui agli articoli 2 e 3, avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché la partecipazione dei relativi componenti è a titolo gratuito, non essendo corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Si prevede, altresì, che all'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito a tale articolo non si è ritenuto di recepire l'osservazione finale della competente Commissione del Senato, con la quale si chiede di valutare l'opportunità di assicurare il rimborso spese ai componenti della Commissione nazionale e di quelle regionali; ciò in ragione del principio generale recato dalla legge di delega (art. 23) il quale prevede che dalla sua attuazione e dai decreti legislativi dalla stessa previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste, devono tener conto nella relazione tecnica della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri derivanti, individuando, contestualmente, i corrispondenti mezzi di copertura. Pertanto, l'articolo 8, comma 1 del provvedimento è in coerenza con le vigenti disposizioni in tema di gratuità per la partecipazione a commissioni, e per quanto concerne il comma 2, come evidenziato nella relazione tecnica,

le risorse derivanti dal pagamento, da parte di coloro che chiedono l'iscrizione nell'elenco nazionale, del contributo di 30 euro, di cui all'articolo 1, comma 5, sono destinate al funzionamento e alla gestione dell'elenco nazionale, la cui procedura informatizzata viene realizzata mediante la riutilizzazione della piattaforma tecnologica già esistente presso il Ministero della salute relativa al concorso straordinario per le sedi farmaceutiche.

L'articolo 9 dispone l'abrogazione dell'articolo 3-bis, relativamente ai commi 1, da 3 a 7- e commi 13 e 15 del d.lgs n. 502/1992, e successive modificazioni e di ogni norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente decreto, facendo, al contempo, salve le disposizioni di cui ai commi 2, 7-bis, 8, opportunamente per la parte compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9 a 12 e 14 dell'articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non abrogate dal presente decreto. Infine, si prevede per coordinamento che tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati dell'articolo 3-bis devono, conseguentemente, intendersi come riferimenti alle disposizioni del presente decreto, ciò al fine di garantire il raccordo tra le nuove previsioni e tutte le disposizioni normative che nell'ordinamento rinviano ai diversi commi dell'attuale articolo 3-bis, che saranno successivamente abrogati dal provvedimento in esame. Non sembra pertanto possibile prevedere rinvii più puntuali, posto, peraltro, che le disposizioni abrogate dell'attuale art. 3-bis sono state integralmente riformulate nell'ambito dello schema di decreto e non sempre c'è corrispondenza tra i vecchi commi dell'art. 3-bis e le nuove disposizioni come introdotte. Si chiarisce, inoltre, secondo quanto richiesto dalle Commissioni che le modifiche apportate dall'articolo 2 alla disciplina vigente, troveranno applicazione solo a decorrere dalla costituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali, così come previsto dall'articolo 5 (Disposizioni transitorie).

Tenuto conto di quanto evidenziato con un'osservazione dalle Commissioni, che l'articolo 9 non reca solo le abrogazioni ma anche le norme fatte salve, la rubrica è stata modificata prevedendo "Abrogazioni e disposizioni finali".

Infine, si prende atto dei suggerimenti formulati dal Consiglio di Stato in merito, rispettivamente, all'opportunità di prevedere in seguito, ovviamente sulla base di una specifica delega, la realizzazione di un testo unico compilativo, a normativa vigente, per conferire maggiore chiarezza a tutta la normativa in esame, nonché dell'istituzione di una cabina di regia, in disparte ogni considerazioni degli oneri alla stessa connessi, che possa valutare periodicamente, lo stato di avanzamento e i risultati effettivamente conseguiti dalla riforma che si va ad realizzare con il presente decreto legislativo.